



CH-3003 Berna, SEFRI

All'attenzione dei contabili cantonali competenti,
dei dipartimenti e degli uffici cantonali della
formazione professionale

Riferimento/abbreviazione: D340 JKS
Nostro riferimento: D. Bohner
Berna, 3 marzo 2014

Circolare 2014 Informazioni e direttive concernenti il sistema di concessione di contributi

Gentili Signore, egregi Signori,

dal 2008 i finanziamenti per la formazione professionale destinati ai Cantoni si basano interamente sul nuovo sistema forfettario.

Oltre a fornire indicazioni generali la presente circolare contiene importanti spiegazioni complementari sulla concessione di contributi forfettari ai Cantoni, i contratti di formazione determinanti per il calcolo degli importi forfettari cantonali e le disposizioni per i progetti di costruzione.

1. Basi legali

Il sistema di finanziamento trova il suo fondamento nella legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr; 412.10) e nella relativa ordinanza del 19 novembre 2003 (ordinanza sulla formazione professionale OFPr, RS 412.101), nel foglio informativo¹ del 28 febbraio 2013 sulla concessione di contributi forfettari ai Cantoni e nel programma concettuale¹ del gennaio 2008 sulla vigilanza e la revisione finanziaria nel settore della formazione professionale.

¹ <http://www.sbf.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391/index.html?lang=it>

2. Indicazioni

2.1 Calcolo dei costi

Entro la fine di marzo 2014 la SEFRI invierà ai contabili cantonali competenti la presentazione dei dati relativi all'esercizio 2013, con la richiesta di inviarci il loro calcolo dei costi **entro e non oltre il 30 giugno 2014**.

Secondo il punto 1 del foglio informativo sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni, oltre alla versione elettronica occorre spedire alla SEFRI l'originale stampato del calcolo dei costi convalidato da duplice firma, del contabile dell'ufficio cantonale della formazione professionale e della direzione o l'amministrazione delle finanze. L'applicazione del principio del doppio controllo garantisce una verifica più sicura. Il redattore conferma la completezza e la correttezza del calcolo dei costi dal punto di vista materiale e finanziario.

Una volta verificata la plausibilità dei dati, entro la fine di settembre 2014 la SEFRI vi sottoporrà una bozza del calcolo dei costi 2013. Eventuali correzioni e rettifiche devono pervenirci, sempre in duplice firma, **entro e non oltre il 31 ottobre 2014**. Vi ricordiamo che dopo tale termine non sarà più possibile effettuare modifiche.

Per la prima volta il rilevamento dei costi 2013 si baserà sul modello HRM 2. Tuttavia, ogni Cantone può ancora scegliere se inserire il proprio calcolo dei costi nel modello Excel HRM 1 o HRM 2. Il passaggio viene effettuato dalla SEFRI. Per maggiori informazioni rimandiamo all'allegato al rilevamento dei costi.

In base alla proposta della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), i costi della procedura di qualificazione per i candidati intercantonali sono registrati sotto l'unità di costo 2 «scuole professionali».

2.2 Costi della formazione professionale continua e della preparazione per gli esami federali

I dati delle unità di costo dettagliate 7.0 (7.1, 7.2 e 7.3) vengono acquisiti nell'ambito del rilevamento ordinario della contabilità analitica della formazione professionale cantonale (analogamente al rilevamento del 2012). Verrà pubblicata unicamente l'unità di costo 7.0.

2.3 Contratti di formazione

2.3.1 Contratti di formazione determinanti per il calcolo dei contributi forfettari ai Cantoni

D'intesa con la Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) nel 2008 abbiamo definito i contratti di formazione per i quali sono previsti i contributi forfettari annui ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 LFPr. Per il calcolo dei singoli forfait cantonali fa stato la media dei quattro anni precedenti. La versione aggiornata della lista «Contratti di formazione di base» vi sarà inviata insieme alla documentazione sul rilevamento dei costi 2013.

2.3.2 Rilevamento e validazione dei contratti di formazione

Il rilevamento dei contratti di formazione determinanti per il calcolo dei contributi forfettari ai Cantoni è di competenza dell'Ufficio federale di statistica (UST). L'ufficio rileverà i dati e li trasmetterà ai Cantoni per verifica. Sia le scadenze di cui al punto 2.1 sia quelle fissate dall'UST per la validazione dei contratti di formazione sono vincolanti e consentono il versamento dei contributi nei termini previsti.

Le formazioni professionali devono essere definite e registrate secondo una delle due categorie: «formazione aziendale» o «formazione scolastica a tempo pieno». In presenza di forme miste (formazione duale e anno scolastico a tempo pieno) l'Ufficio federale di statistica (UST) non è in grado di eseguire una ripartizione corretta per tutti i casi, né di validare i rapporti di formazione dopo la

verifica da parte dei Cantoni. Per questo motivo, le forme miste vengono considerate, per tutta la durata della formazione, o «formazione aziendale» o «formazione scolastica a tempo pieno».

2.4 Rispetto delle prescrizioni federali

Solo i cicli di formazione che soddisfano tutte le prescrizioni federali possono beneficiare di sussidi.² Tutti gli altri modelli formativi (cicli di formazione cantonali o di scuole di commercio private non di pubblica utilità) sono considerati non sussidiabili. Tali formazioni non sono rilevanti per il calcolo del contributo forfettario e le relative spese sono escluse dal calcolo dei costi.

3. Progetti di costruzione

La disposizione transitoria sulla presentazione dei rendiconti finali per i progetti di costruzione assegnati è decaduta nel 2013. I rendiconti presentati oltre questo termine non saranno presi in considerazione.

3.1 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari e indennità secondo diritto arretrato

Per quanto concerne i progetti disciplinati secondo il diritto previgente vanno osservate le seguenti disposizioni vincolanti della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu):

Articolo 10 capoverso 1 lettera e numero 2 (Principi particolari)

«Devono essere disciplinate le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell'alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato».³

Articolo 29 (Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari)

¹ Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.

² Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.

³ Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.

3.2 Diritto vigente

3.2.1 Ruolo della SEFRI nei grandi progetti di costruzione

Non vengono più concessi contributi direttamente per singoli progetti edilizi: ad essi è destinata una parte del contributo forfettario concesso annualmente a ogni Cantone. A titolo di consulenza e di

² Secondo il punto 5 del nuovo foglio informativo e il punto 4.2.2 del programma concettuale «Vigilanza e revisione finanziaria in conformità con la legge sulla formazione professionale».

³ si veda anche il punto 7 dell'allegato alla decisione d'assegnazione, termine per le richieste di restituzione: 30 anni).

sostegno non finanziario è comunque possibile sottoporre volontariamente all'esame della SEFRI la documentazione relativa a grandi progetti. Siamo a disposizione per consulenze sia scritte sia orali.

3.2.2 Vigilanza e revisione finanziaria in conformità con la legge sulla formazione professionale

Per assicurare l'esecuzione della vigilanza e del controllo in base al programma concettuale del gennaio 2008 vi preghiamo di informarci prima della messa in funzione di nuove opere per la formazione professionale. Devono essere segnalati alla SEFRI i cambiamenti di destinazione d'uso o le sottrazioni allo scopo relativi a edifici per i quali sono stati concessi contributi secondo le disposizioni del diritto previgente (art. 29 cpv. 3 LSu).

3.2.3 Gestione della qualità

Ai sensi dell'articolo 8 LFPr gli operatori della formazione professionale garantiscono lo sviluppo della qualità.

4. Informazioni

I seguenti collaboratori sono disponibili per domande o informazioni:

Contributi forfettari

dimitry.bohner@sbfi.admin.ch

031 / 322 28 63

Vi ringraziamo per il sostegno e la costruttiva collaborazione.

Distinti saluti



Jean-Pascal Lüthi

Capodivisione Formazione professionale di base e superiore